



LA PINETINA GOLF CLUB



STATUTO

LA PINETINA GOLF CLUB
Associazione sportiva dilettantistica
22070 – CARBONATE – CO
Tel. 031.933.202 – Fax 031.890.342

Sito internet: www.golfpinetina.it
e-mail: info@golfpinetina.it



QR Code



Certificato Impegnati
nel Verde



GEO Certified®

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO – DURATA

Art. 1 - È corrente una Associazione Sportiva denominata: "LA PINETINA GOLF CLUB Associazione sportiva dilettantistica". L'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione sportiva dilettantistica".

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Golf, della quale accetta, per sé e per i propri Associati, lo statuto ed il regolamento organico.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

I colori sociali sono il verde e il blu e lo stemma è quello allegato, nel suo solo disegno in calce al presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in via al Golf 4 nel Comune di Carbonate (Como).

Art. 3 - L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo, in via stabile e principale, lo sviluppo, la promozione e la diffusione dello sport del golf a livello dilettantistico compresa la formazione, l'attività didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, la messa a disposizione di attrezzature sportive ai propri Associati e, secondo le modalità in seguito previste, tra gli iscritti alla Federazione Italiana Golf tramite gli altri Circoli italiani e gli appartenenti a Circoli stranieri affiliati alle rispettive Federazioni golfistiche.

Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione:

- a) utilizza l'impianto da golf o altri impianti di proprietà di terzi;
- b) utilizza i locali della club house di proprietà di terzi destinati a servizi sportivi e agli altri scopi associativi;
- c) organizza manifestazioni, gare e ogni altra iniziativa volta all'incremento e allo sviluppo del gioco del golf. In particolare l'Associazione per sé e per i propri soci:
 - 1) riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G.;
 - 2) versa le quote di affiliazione e le quote associative stabilite dalla F.I.G.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali in quanto secondarie e strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

E pertanto in via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve e lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

Non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporto di lavoro e di dipendenza con l'Associazione e/o non abbiano la qualifica di dilettante secondo le regole sull'Amateur Status approvate dal Royal & Ancient Golf Club di St.Andrews.

E' vietata la distribuzione in modo diretto ed indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 4 - L'adesione all'Associazione è volontaria e comporta

per il socio l'accettazione delle norme statutarie, dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, delle decisioni degli organi statutari, delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale e dalla Federazione Italiana Golf, nonché l'obbligo inderogabile di far ricorso alle Commissioni ed al Collegio Arbitrale di cui ai successivi articoli 27, 28, 29, 30 e 37, per tutte le controversie sulle quali essi sono competenti a giudicare in forza del presente statuto. Condizione indispensabile per essere Socio dell'Associazione è una corretta condotta morale e civile. Ogni Socio si impegna a improntare ogni suo comportamento nei confronti degli altri Soci in conformità ai principi di reciproco rispetto, lealtà e probità, vuoi nell'ambito dell'attività sportiva, vuoi nell'ambito della vita associativa.

Art. 5 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote una tantum di associazione;
- b) le quote annuali di gestione;
- c) eventuali contributi di soci e di terzi;
- d) tutte le altre entrate che possono pervenire all'Associazione nello svolgimento della sua attività.

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) avanzi di gestione accantonati in apposite riserve;
- b) coppe e trofei vinti dal Circolo;
- c) attrezzature, macchinari, impianti, scorte, altri beni mobili, immobili e immateriali acquisiti legittimamente nello svolgimento della propria attività.

SOCI - OSPITI - FREQUENTATORI – CATEGORIE E AMMISSIONE

Art. 8 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi

di tutti i soci. Ferma la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, i Soci e gli ospiti del circolo si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Effettivi;
- b) Soci Feriali;
- c) Soci Frequentatori;
- d) Soci Onorari;
- e) Altri Tesserati.

Art. 9 - Le prerogative delle varie categorie sono le seguenti:

a) Soci Effettivi: coloro che hanno libero accesso al campo da golf tutti i giorni della settimana. Sono tenuti al pagamento della quota annuale di gestione che può essere stabilita in modo differenziato secondo diverse fasce di età.

b) Soci Feriali: coloro che hanno libero accesso (ovvero senza la corresponsione di alcuna quota aggiuntiva) al campo da golf e alle attrezzature sportive solo nei giorni feriali (esclusi quindi sabato, domenica e giorni festivi) mentre possono frequentare senza alcuna limitazione il Circolo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale di gestione.

c) Soci Frequentatori: coloro che hanno libero accesso (ovvero senza la corresponsione di alcuna quota aggiuntiva) al Circolo e alle attrezzature sportive. Sono tenuti al pagamento di una quota annua di gestione.

d) Soci Onorari: coloro che, per particolari motivi di benemerenzza, sono invitati dal Consiglio Direttivo a frequentare il Circolo e il campo da golf senza corrispondere alcuna quota annuale. Essi godono degli stessi diritti e doveri degli altri soci. Il Consiglio Direttivo è tenuto a fissare i criteri per l'appartenenza a questa categoria associativa.

e) Altri Tesserati: Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di ammettere a frequentare il campo da golf, le attrezzature sportive e i locali del Circolo, per un periodo predeterminato e rinnovabile, un limitato numero di altri giocatori, che non sono Soci del Circolo, tesserati F.I.G. o, se stranieri, alla rispettiva federazione nazionale, determinando l'importo del green fee a loro carico.

Il Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno determinerà e renderà note le quote sociali per l'anno successivo.

Art. 10 - L'ammissione dei Soci deve avvenire con le seguenti modalità:

a) gli aspiranti soci devono presentare alla Segreteria del Circolo una domanda di ammissione controfirmata, in segno di presentazione, da almeno due Soci, che devono conoscere personalmente il candidato e garantire la sua qualità morale.

b) le domande vengono trasmesse dalla Segreteria al Consiglio Direttivo, che può convocare l'aspirante Socio e/o i Soci presentatori.

c) esperita tale indagine preliminare, il Consiglio Direttivo provvederà alla formazione di un elenco degli aspiranti soci, che dovrà rimanere affisso all'Albo sociale per almeno quindici giorni per eventuali osservazioni dei Soci da comunicare al Consiglio Direttivo tramite comunicazione scritta. Terminato tale periodo il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere all'ammissione.

d) il provvedimento di ammissione dei nuovi Soci deve essere adottato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti e deve essere motivato.

e) la Segreteria deve dare formale comunicazione ai singoli interessati dell'accettazione della domanda da loro presentata e gli stessi hanno trenta giorni di tempo dal ricevimento di detta comunicazione per il versamento delle quote dovute.

f) le domande di ammissione dei Soci stranieri possono essere sottoscritte, anziché da Soci presentatori, dal Console dello Stato di loro appartenenza, il quale dovrà inoltre garantire la qualità morale dell'aspirante.

g) le domande dei Soci minori di età devono essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale o tutoria.

h) il Consiglio Direttivo, in relazione alla capacità ricettiva del campo da golf, delle attrezzature sportive e della Club House può limitare o sospendere temporaneamente le ammissioni per alcune o tutte le categorie dei Soci.

i) non sono soggette alla predetta procedura le domande a Socio del coniuge o dei figli di Soci.

Art. 11 - All'atto dell'iscrizione al Circolo il Socio è tenuto al versamento dell'eventuale quota Una Tantum di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie associative. Le quote annuali di gestione, per tutte le categorie di Soci, vengono stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote di associazione Una Tantum non sono trasmissibili ad altri e non sono rivalutabili.

Le quote di gestione annuali non sono trasmissibili ad altri se non mortis causa e non sono rivalutabili né rimborsabili.

Art. 12 - Il pagamento delle quote annuali di gestione deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire rateizzazioni delle quote annuali di gestione che siano comprensive degli interessi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo stesso. Tali interessi non possono essere superiori al limite imposto dalla legge. Il Socio che non provvede al pagamento entro i termini stabiliti, sia della quota annuale di gestione che degli altri importi eventualmente dovuti al Circolo a qualsiasi titolo, sarà considerato moroso e perderà automaticamente il diritto di frequentare il Circolo. Qualora poi non provveda, entro quindici giorni dall'invio del secondo sollecito, al pagamento della quota annuale di gestione, senza un motivo che il Consiglio Direttivo ritenga giustificato, sarà considerato decaduto con decorrenza immediata e sarà tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso.

Art. 13 - Ogni Socio può essere ammesso in un'altra categoria associativa con decorrenza dall'anno successivo, qualora ne ricorrano i presupposti e purché ne faccia domanda al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre e si impegni a versare la quota annuale di gestione della nuova categoria.

Il Consiglio Direttivo esporrà, nella Club House del Circolo, l'elenco dei nominativi di coloro che non sono più Soci del Circolo.

I Soci che non intendono rinnovare l'associazione debbono inviare comunicazione al Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno nel quale scade il loro impegno associativo. Qualora ciò non avvenga, l'impegno associativo si

intende rinnovato per un altro anno sociale. In ogni caso il Consiglio direttivo, in considerazione di speciali o straordinarie circostanze, può accettare rinuncia di un socio con effetto immediato. In ottemperanza alla normativa che regola il vincolo sportivo l'Associazione non provvederà al rinnovo automatico della tessera Federale senza il consenso del socio interessato.

ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Gli organi sociali sono:

- ◆ l'Assemblea dei Soci;
- ◆ il Presidente;
- ◆ il Consiglio Direttivo;
- ◆ la Commissione Sportiva;
- ◆ il Collegio dei Revisori;
- ◆ le Commissioni di Disciplina.

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione si impegna ad osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci.

Essa è convocata mediante comunicazione ai Soci maggiorenni, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno quindici giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Possono intervenire all'assemblea i Soci maggiorenni. Ogni socio ha diritto a un voto. I Soci aventi diritto di intervenire all'assemblea possono rappresentare, mu-

niti di delega, non più di altri dieci Soci. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi né ai membri degli organi di controllo.

Art. 16 – L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 15 (quindici) novembre per l'approvazione del preventivo di massima dell'anno successivo;
- entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ovvero entro il 30 (trenta) giugno quando particolari ragioni lo richiedano.

È convocata inoltre in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti Soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo dei Soci stessi.

L'assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano sempre l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

In questa ultima ipotesi l'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati con sistemi di telecomunicazione nei quali potranno riunirsi coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea; l'assemblea si intende comunque tenuta nel luogo ove sono riuniti il presidente e, se nominato, il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso dell'assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 17 - L'assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

In particolare:

- a) approva i bilanci;
- b) nomina il Presidente dell'Associazione;
- c) designa il numero e nomina i Consiglieri per la formazione del Consiglio Direttivo;
- d) nomina il Collegio dei Revisori;
- e) nomina le Commissioni di Disciplina;
- f) delibera sulle eventuali modifiche statutarie;
- g) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulle modalità della liquidazione;
- h) delibera su ogni altra questione o problema che venga sottoposto al suo esame dagli altri organi sociali.

Le votazioni avverranno per alzata di mano o con appello nominale; fatta eccezione per le nomine di cui ai precedenti punti b), c), d), e), che dovranno avvenire con voto segreto. I candidati dovranno essere scelti esclusivamente fra i soci maggiorenni. L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati, qualunque sia il numero, tranne che:

- per le delibere relative a modifiche statutarie, per le quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto di intervento in assemblea;
- per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti degli aventi diritto di intervento in assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza da un Vice Presidente. In mancanza anche di questi ultimi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 19 - Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione in ogni rapporto con i terzi ed in giudizio. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. I Vice Presidenti, disgiuntamente, sostituiscono il Presidente con i medesimi poteri in caso di sua assenza o impedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione, quale Presidente del Consiglio Direttivo, e da un numero minimo di due ad un numero massimo di sei membri. I Consiglieri rimangono in carica per quattro anni e sono liberamente rieleggibili. Il Presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo designa nel suo seno uno o due Vice Presidenti e nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso. Qualora, per dimissioni o altre cause, nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, i sostituti verranno nominati nella prima Assemblea che verrà convocata.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza del Consiglio direttivo, quest'ultimo si intende decaduto e deve essere rinnovato.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione senza il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consigliere che per tre volte in un anno, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo, si intende decaduto e viene sostituito nei modi indicati dall'art. 20 del presente statuto.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, salvo quelli espressamente riservati dal presente statuto agli Organi Sociali. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) stipula, modifica, rinnova e risolve contratti di gestione, locazione, comodato relativi al campo da golf e al campo pratica, nonché ai locali destinati a servizi sportivi e agli altri scopi associativi;

b) stipula, modifica, rinnova e risolve contratti di gestione, locazione, comodato, compravendita e di uso di macchine per la manutenzione del campo da golf, del campo pratica, ecc. e comunque contratti che rientrino, oltre a quelli suddetti, nella normale gestione dell'Associazione;

c) assume impiegati, operai e personale di servizio fissandone i compiti e i compensi; conferisce incarichi professionali e stipula contratti d'opera concordando i relativi onorari e corrispettivi;

d) nomina, ai sensi dell'art. 23 del presente statuto, la Commissione Sportiva ed il suo Presidente e provvede alla sostituzione di quei membri che, nel corso del quadriennio, venissero a mancare per dimissioni o per altre cause;

e) provvede alla emanazione di norme per la regolamentazione della vita associativa;

f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti del Circolo e eventuali collaboratori;

g) compila i bilanci preventivi e consuntivi con i relativi allegati e li sottopone all'assemblea per l'approvazione;

h) convoca le assemblee;

i) determina, nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'assemblea, le quote annuali di gestione per le singole categorie di Soci, le quote Una Tantum, nonché ogni genere di corrispettivo per servizi resi a Soci e giocatori esterni. Il Consiglio Direttivo può conferire, nell'ambito dei suoi poteri, incarichi a taluno dei suoi membri, il quale potrà servirsi di coadiutori da scegliersi tra i Soci; può nominare altre Commissioni, oltre a quelle previste dal presente articolo, con incarichi continuativi o transitori, determinandone la composizione, i compiti e la durata.

COMMISSIONE SPORTIVA

Art. 23 - L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata e controllata da una Commissione Sportiva composta da un numero di membri variabile da tre a cinque Soci che abbiano competenza in materie sportive.

E' compito della Commissione Sportiva:

a) sottoporre al Consiglio Direttivo:

- tutte quelle iniziative che ritiene utili alla propaganda del gioco del golf;

- il calendario delle gare sociali;

le modalità di uso del campo da golf e degli altri impianti sportivi;

b) provvedere alla formazione delle Squadre rappresentative del Circolo e alla nomina dei loro capitani, che dovranno sovrintendere alla preparazione delle Squadre stesse e all'organizzazione di eventuali trasferte;

c) controllare che lo svolgimento delle gare avvenga nel rispetto delle regole del golf ed adottare le necessarie misure in caso di infrazione delle stesse. In caso di infrazione di particolare gravità, dovrà farne tempestiva segnalazione alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza e al Consiglio Direttivo salvo diversa procedura prevista per le gare dal Regolamento di Disciplina della Federazione Italiana Golf;

d) stabilire e modificare gli handicaps nei limiti consentiti dalle vigenti norme federali;

e) nominare il Comitato di Gara per le diverse competizioni.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, da scegliersi fra i Soci. Essi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti fungerà da Presidente del Collegio.

I due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo il primo fungeranno da Revisori effettivi. I due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, dopo i primi tre, fungeranno da Revisori supplenti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare un Revisore effettivo subentrerà il primo supplente e, nell'ipotesi che il Revisore effettivo venuto meno sia il Presidente, tale funzione sarà assunta dal Revisore effettivo che al momento della nomina ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il primo. Nella sua prima riunione l'assemblea provvederà all'integrazione del Collegio. I Revisori così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Art. 25 - I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo che trattino rilevanti questioni di carattere finanziario, economico e fiscale ed hanno voto consultivo.

Art. 26 - I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e provvedono, almeno trimestralmente (comunque ai sensi di legge), alla verifica dei conti, redigendo apposito verbale. Esaminano i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo prima della loro presentazione all'assemblea dei Soci. Rilevando irregolarità amministrative, dovranno riferirne all'assemblea per i provvedimenti del caso.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 27 - Fermi le competenze e i provvedimenti degli Organi Disciplinari della Federazione Italiana Golf, tutte le sanzioni disciplinari nei riguardi dei Soci che si rendano responsabili di atti o comportamenti in contrasto con quanto stabilito dal

presente statuto, di mancanze che abbiano rapporto con la loro attività agonistica o di azioni che appaiano chiaramente incompatibili con la vita associativa del Circolo per contrasto rispetto ad un corretto comportamento morale, civile o sportivo, sono affidate alla competenza delle Commissioni di Disciplina di Prima e di Seconda Istanza. I componenti di entrambe vengono nominati dall'assemblea, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ciascuna Commissione nomina nel suo seno un Presidente. Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più componenti effettivi di una delle Commissioni di Disciplina, subentreranno il o i membri supplenti. Nella sua prima riunione l'assemblea provvederà alle opportune integrazioni. I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA

Art. 28 - È costituita da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci che non rivestano altre cariche sociali. I primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti fungeranno da membri effettivi e i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo i primi tre fungeranno da membri supplenti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. La Commissione di Prima Istanza è competente a decidere in ordine al comportamento dei Soci che abbiano contravvenuto a quanto previsto all'art. 27 del presente statuto e in ordine a tutte le controversie di natura disciplinare che insorgessero nell'ambito dell'Associazione e/ o tra i singoli Soci. Deve intervenire su istanza del Consiglio Direttivo, della Commissione Sportiva od anche di un solo Socio interessato alla vertenza, nonché di almeno cinque Soci estranei ad essa per il proscioglimento o per l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- avvertimento;
- ammonizione scritta;
- censura;
- sospensione;
- espulsione.

La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate,

eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella segreteria del Circolo. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati. Contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati, possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva. In pendenza della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dalla Commissione di Prima Istanza e ne rimarranno inoltre sospesi gli effetti.

COMMISSIONE DI SECONDA ISTANZA

Art. 29 - È costituita da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci che non rivestano cariche sociali. I primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti fungeranno da membri effettivi e i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo i primi tre fungeranno da membri supplenti.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. La Commissione di Disciplina di Seconda Istanza è competente a decidere in ordine alle impugnazioni di cui al precedente articolo e le sue decisioni sono definitive. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate, eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

Art. 30 - Le decisioni definitive delle Commissioni di Disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'art. 29, devono essere affisse per estratto all'Albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano, in casi particolari, per un termine maggiore.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

Art. 31 - L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo, alla fine di ogni esercizio, redige il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e il conto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo. Redige altresì il bilancio preventivo di massima dell'anno successivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro il 15 novembre dell'anno in corso.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 33 - Qualora nel corso di un esercizio il Consiglio Direttivo preveda di dover superare del 15% (quindici per cento) il limite di spesa e di investimenti, stabilito dal bilancio preventivo approvato dai Soci ai sensi del precedente art. 16 e non si sia verificata nel corso della gestione adeguata copertura, dovrà immediatamente convocare l'assemblea per le delibere del caso.

SCIoglimento

Art. 34 - L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea presa con le maggioranze di cui all'art. 17 - ultimo comma - del presente statuto. L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DIRITTO DEL SOCIO ALL'INFORMAZIONE

Art. 35 - Gli organi sociali e i loro componenti, nell'adempimento del loro mandato, sono tenuti ad agire nel modo più idoneo perché agli associati possa risultare comprensibile ogni aspetto della vita associativa, in particolare, ciascun So-

cio, nei limiti di cui al GDPR (Regolamento UE n.216/679) e successive modificazioni, ha diritto di ottenere, sotto la sua responsabilità, a sua richiesta ed a proprie spese, le seguenti informazioni per le quali si impegna ad un uso corretto e riservato:

- a) l'elenco dei Soci;
- b) copia dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) copia dei bilanci e dei documenti ad essi allegati;
- d) ogni altra informazione concernente l'Associazione per la quale il Consiglio Direttivo non ritenga necessario mantenere la riservatezza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36 - Qualunque controversia insorga tra i soci da una parte e l'associazione dall'altra, nonché tra i soci tra di loro, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

Il procedimento arbitrale sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, fatto salvo quanto infra previsto sulle modalità di nomina degli arbitri e sul termine di pronuncia del lodo.

La parte che intende promuovere l'arbitrato dovrà procedere alla nomina del proprio arbitro, con atto notificato all'altra parte, contenente l'esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche a sostegno delle domande proposte. L'altra parte, nei trenta giorni successivi, dovrà procedere alla nomina del proprio arbitro, mediante atto notificato nelle forme di legge, prendendo posizione sui fatti esposti e sulle tesi giuridiche fatte valere nella domanda di arbitrato. In assenza di nomina, la parte che ha promosso l'arbitrato potrà rivolgersi al Presidente del Tribunale di Como, il quale provvederà alla nomina del co-arbitro nonché del Presidente.

La nomina del Presidente sarà devoluta in tutti i casi al Presidente del Tribunale di Como, su istanza della parte più diligente.

Il lodo sarà impugnabile, ai sensi dell'articolo 829 terzo comma del codice di procedura civile.

È escluso il potere degli arbitri di concedere misure cautelari. Il luogo dell'arbitrato sarà Como e il lodo dovrà essere reso salva proroga concessa, mediante dichiarazione scritta, su comune accordo delle parti e fatte salve le ipotesi previste alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 820 del codice di procedura civile entro centocinquanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Sono soggette alla medesima disciplina le controversie che dovessero insorgere tra i soci, da una parte e amministratori o liquidatori dall'altra, nonché quelle tra gli organi dell'associazione, in tutti i casi purché abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Le disposizioni del presente statuto e i regolamenti del Circolo vincolano tutti i Soci e sono applicabili, in quanto compatibili, anche nei confronti di tutti coloro che, pur non essendo Soci, sono stati ammessi a a qualsiasi titolo, il Circolo. Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto e nei regolamenti interni, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali riguardanti le Associazioni Sportive.

F.to Roberto Tavecchio

F.to ROBERTO GALLAVRESI notaio

Carbonate, 15 aprile 2023



Roberto Galloni
Roberto Galloni

LA PINETINA GOLF CLUB
Associazione sportiva dilettantistica
22070 – CARBONATE – CO
Tel. 031.933.202 – Fax 031.890.342

Sito internet: www.golfpinetina.it
e-mail: info@golfpinetina.it